

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 febbraio 2016, n. 66

Cont. 1181/15/SC – Tribunale di Bari – C. B. T. A c/ Regione Puglia – Costituzione in giudizio - Nomina del difensore – Legale interno avv. Maria Scattaglia – Ratifica.

Assente il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal responsabile del procedimento e confermata dall'avvocato coordinatore dell'avvocatura, riferisce quanto segue il V. P. Nunziante:

- Con atto di citazione regolarmente notificato, Il C. B. T. A, conveniva la Regione Puglia, in qualità di terzo chiamato, dinanzi al Tribunale di Bari, per ivi sentire condannare la medesima, finanziatrice delle opere, al pagamento in favore di G. P., attore, di una somma, a titolo di compensazione prezzi, per un appalto da quest'ultimo vinto e la cui gara era stata indetta proprio dal C. B. T. A., soggetto attuatore.
- L'Avvocatura, considerato il difetto di Giurisdizione in cui l'Attore era incorso, instaurando la causa dinanzi al Giudice Ordinario, anzicchè dinanzi al G. A., nonché il difetto di legittimazione passiva della R. P., oltre l'infondatezza nel merito della domanda attrice per varie irregolarità evinte dagli atti processuali, riconosceva la necessità di costituirsi nel giudizio di che trattasi, per tutelare la posizione dell'Amministrazione Regionale; -pertanto, il Presidente con proprio provvedimento urgente, salvo ratifica della G.R., ha conferito, mandato difensivo all'avv. Maria Scattaglia, dell'Avvocatura Regionale.
- E' pertanto necessario che la G.R. provveda a ratificare l'incarico conferito in via d'urgenza. (valore della controversia: € 215.749,83; settore di spesa: Sezione LL. PP.)

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L. R. 28/2001 s.m.i.

“Per i compensi professionali spettanti all'avvocato regionale a norma del regolamento regionale n. 2 del 1° febbraio 2010, l'impegno contabile di spesa, da sostenersi dalla Regione Puglia, sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'Ente”.

- Il V. Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della G.R. ai sensi della l.r. n. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta del V. Presidente;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dal Coordinatore della Avvocatura;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- Di ratificare l'operato del Presidente della Giunta Regionale e, pertanto, di resistere nel giudizio dinanzi al Tribunale di Bari, così come in premessa descritto, a mezzo dell'avv. Maria Scattaglia.
- Di conferire l'incarico difensivo all'avvocato regionale alle condizioni stabilite nel vigente regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 e nella circolare applicativa n. 22/2010.
- L'incarico difensivo conferito con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente

corrisposti all'avvocato regionale officiato a norma di regolamento sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente.

- Di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il segretario della Giunta
dott. Bernardo Notarangelo

Il V. Presidente della Giunta
dott. Antonio Nunziante